



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO**  
 Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
 Ufficio VIII

Il Direttore Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica

VISTA la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione

VISTO l'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

VISTO il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del 07 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

VISTA la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

VISTA l'autorizzazione concessa, alla società "DNV - MODULO UNO S.c.a r.l." con sede legale in Viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (MI), con decreto ministeriale del 22 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2002 n.295;


VISTO il rinnovo dell'autorizzazione concessa, alla predetta società, con decreto ministeriale del 16 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2005 n.279;

VISTA l'istanza del 05 settembre 2008, acquisita in atti il 19 novembre 2008 al n. 0048443 con la quale la società "DNV - MODULO UNO S.c.a r.l." con sede legale in Viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (MI), ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

CONSIDERATO che la società "DNV - MODULO UNO S.c.a r.l." con sede legale in Viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (MI), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

DECRETA

PER COPIA CONFORME



## Art. 1

1. La società "DNV - MODULO UNO S.c.a r.l." con sede legale in Viale Colleoni, 9 – Agrate Brianza (MI), è autorizzata, in conformità all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1- Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;  
 Modulo B – Esame CE del tipo;  
 Modulo B1 – Esame CE della progettazione;  
 Modulo C1 – Conformità al tipo;  
 Modulo D – Garanzia qualità produzione;  
 Modulo D1 - Garanzia qualità produzione;  
 Modulo E –Garanzia qualità prodotti;  
 Modulo E1 – Garanzia qualità prodotti;  
 Modulo F – Verifica su prodotto;  
 Modulo G – Verifica CE di un unico prodotto;  
 Modulo H – Garanzia qualità totale;  
 Modulo H1 – Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo "DNV - MODULO UNO S.c.a r.l." con sede legale in Viale Colleoni, 9 – Agrate Brianza (MI), è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'All. I del Decreto Legislativo 93/2000.


## Articolo 2

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società "DNV - MODULO UNO S.c.a r.l." con sede legale in Viale Colleoni, 9 – Agrate Brianza (MI); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, ufficio VII.
7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società "DNV - MODULO UNO S.c.a r.l." con sede legale in Viale Colleoni, 9 – Agrate Brianza (MI), per un periodo non inferiore a dieci anni.

## Articolo 3

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica. Ufficio VIII.

CF



- 3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 07 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma li, - 2 DIC. 2008

IL DIRETTORE GENERALE  
(G. Vecchio)



PER COPIA CONFORME



